


Consiglio Regionale
della Puglia



LEGGE REGIONALE

Modifica L.R. 28.8.86, n.17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.86, n.4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)

LEGGE REGIONALE

Modifica L.R. 28.8.1986, n.17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.86, n.4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

1. Il quinto comma dell'art.3 della L.R. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"I Consigli comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nell'Assemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari".

2. Il sesto comma dell'art.3 della L.R. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"L'elezione deve aver luogo nella prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. I Consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini, le Sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il Consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nell'Assemblea dell'associazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario procederà, nei cinque

giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del Comune, individuandoli con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo l'ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comunali".

ART. 2

L'art.6 della L.R. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

- "1. Al Presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dall'allegato A) della legge 27 dicembre 1985, n.816, per il sindaco di Comune avente una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale.
2. Ai componenti del comitato di gestione di Unità Sanitarie Locali con popolazione fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 45% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di Unità Sanitarie Locali con popolazione tra i 50 mila e i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità^{mensile} di carica pari al 60% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di Unità Sanitarie Locali con popolazione oltre i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità^{mensile} di carica pari al 65% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione.
3. Al Presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale compete una indennità mensile di funzione pari al 25% di quella stabilita per il Presidente del comitato di gestione.
4. Al Presidente del collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella stabilita per i componenti del comitato di gestione della stessa Unità Sanitaria Locale; ai componenti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 75% di quella stabilita per il

Presidente del collegio.

5. Ai componenti dell'assemblea delle associazioni intercomunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita per i consiglieri di Comune avente una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale.

6. Nessuna indennità di presenza compete ai revisori, ai coordinatori sanitari ed amministrativi, ai responsabili dei servizi, al segretario del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale per la partecipazione a sedute degli organi collegiali della Unità Sanitaria Locale.

7. Le indennità di carica e di funzione previste dai commi precedenti sono corrisposte al lordo delle ritenute erariali e sono a carico del bilancio della Unità Sanitaria Locale e sono liquidate mensilmente con deliberazione del comitato di gestione. La indennità di funzione ai funzionari amministrativi regionali designati dalla Giunta regionale nei collegi dei revisori è corrisposta agli interessati in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art.16 e dall'art.29 della legge regionale 13 marzo 1980, n.16.

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme della legge 27 dicembre 1985, n.816".

ART. 3

1. Le indennità sono raddoppiate per i Presidenti dei comitati di gestione che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.2 della Legge 27 dicembre 1985, n.816.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Occhiofino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

E' estratto del verbale della seduta del 10 maggio 1989 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Occhiofino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

